

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

(Emanato con Decreto Rettorale n. 688 del 14 ottobre 2024)

Testo in vigore dal 17 ottobre 2024

Art. 1 - Oggetto

- 1. In attuazione di quanto previsto nel primo periodo del comma 1-bis dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come introdotto dal Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, secondo quanto disposto dal D.M. n. 1299 del 27 settembre 2023, il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione e gestione del Fondo per la Valorizzazione dei Risultati della Ricerca (VaRR) presso l'Università degli Studi di Urbino.
- 2. La quota premiale di cui all'art. 9, comma 1-bis, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 rappresenta uno strumento distinto e con un ambito di applicazione diverso e ulteriore rispetto ai benefici accessori di cui all'art. 9, comma 1, della stessa legge, nonché di cui all'art. 24, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2 - Costituzione del fondo

- 1. Il Fondo per la Valorizzazione dei Risultati della Ricerca è costituito con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente all'ambito di applicazione di cui al successivo art. 3.
- 2. Il fondo è costituito annualmente, con deliberazione del Consiglio di amministrazione che individua puntualmente i progetti di ricerca di cui al comma precedente in apposito elenco specificamente riportato negli atti di programmazione e di bilancio, con indicazione delle somme effettivamente da accertare e incassare.

Art. 3 - Ambito di applicazione

- 1. La corresponsione di compensi aggiuntivi, oltre al trattamento economico individuale, a professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori, anche a tempo determinato, entro il limite massimo di cui all'art. 5, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse, tiene conto dell'impegno individuale nell'elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.
- 2. Le risorse utilizzabili per la costituzione del fondo di cui al comma 1-bis dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 fanno riferimento esclusivamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione.
- 3. La quota da destinare ai compensi aggiuntivi, in favore del suddetto personale non può eccedere il 50% della parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, nel limite della disponibilità delle risorse.
- 4. I compensi aggiuntivi di cui al presente Regolamento dovranno, altresì, essere coerenti con quanto previsto nei consortium agreements, o in atti similari, sottoscritti in sede di accettazione del finanziamento.



- 5. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti migliorativi, ivi compresi quelli derivanti dagli istituti e dalle misure finalizzate all'attrazione in Italia delle ricercatrici e dei ricercatori di eccellenza.
- 6. Nel caso in cui si decida di ripartire compensi aggiuntivi, l'Ateneo opera una trattenuta del 15% sulla quota riconosciuta a tassi forfettari o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, nel limite della disponibilità delle risorse, per il finanziamento del fondo comune di Ateneo da corrispondere al personale tecnico-amministrativo. La trattenuta avviene in concomitanza alla liquidazione dei compensi aggiuntivi.
- 7. I progetti di ricerca, europei o internazionali, per cui è possibile la corresponsione dei compensi aggiuntivi devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - essere di natura internazionale, ossia un progetto per il quale l'Ente erogatore del finanziamento è un Ente, di natura pubblica o privata, che non ha sede nel territorio italiano. Sono considerati ammissibile come progetti internazionali solo quelli che ricevono finanziamenti diretti, ovvero gestiti direttamente dall'Ente internazionale, che determina e regola, in completa autonomia, i criteri di funzionamento dei diversi programmi, con lo scopo di raggiungere i propri obiettivi strategici (a mero titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria i progetti Horizon Europe, Life, Creative Europe). Non sono invece considerati ammissibili come progetti internazionali quelli che ricevono finanziamenti indiretti da una Istituzione internazionale, per i quali la gestione del finanziamento è realizzata a livello nazionale, da un'autorità centrale o da autorità locali o regionali. A mero titolo esemplificativo, non sono quindi considerati ammissibili progetti finanziati indirettamente con fondi comunitari come, a titolo esemplificativo, il FESR, FSE+, Fondo Coesione, JTF, FEASR, FEMPA, INTERREG, etc.
 - Non sono ammissibili i progetti finanziati a valere su fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

 essere di natura competitiva, ossia essere finanziati in base a una procedura di selezione che si basa sulla revisione tra pari. Per essere competitivi i progetti devono:
 - a) essere selezionati a partire da un Bando aperto a livello internazionale, reso pubblico dall'Istituzione finanziatrice, a cui possono partecipare diversi concorrenti, non solo nazionali;
 - b) essere assegnati in base al giudizio di esperti con di criteri predefiniti, trasparenti e pubblicamente accessibili (peer review).
 - avere un ammontare minimo di finanziamento per l'Università di Urbino pari complessivamente ad almeno € 50.000 a valere sull'intero periodo di riferimento per il progetto.

Art. 4 - Criteri e Trattamento Economico

- 1. Il Consiglio di Dipartimento, con propria deliberazione, propone al Consiglio di Amministrazione l'individuazione del personale docente e ricercatore coinvolto nel progetto e la/il responsabile scientifica/o dello stesso, a cui è conferita la responsabilità di proporre l'assegnazione dei compensi aggiuntivi, la quantificazione dell'importo massimo attribuibile a ciascun partecipante, nonché l'indicazione della quota massima trattenuta dall'Ateneo. I compensi sono quantificati in ragione di una dettagliata relazione della responsabile o del responsabile scientifico che renda conto dell'impegno individuale previsto sul progetto, del grado di responsabilità e dell'inquadramento nell'organizzazione funzionale del progetto e all'interno dell'Università, del numero di partner aderenti al progetto, della sua dimensione finanziaria per la parte di competenza dell'Università, della complessità e strategicità del progetto rispetto alla programmazione annuale e triennale dell'Università.
- I compensi aggiuntivi sono riconosciuti, in conseguenza della riscossione dei relativi finanziamenti e nel
 rispetto delle regole dei progetti, con specifico riguardo ai costi ammessi al finanziamento, nel limite della
 disponibilità delle risorse.
- 3. La liquidazione è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento, su richiesta della/del responsabile del progetto che propone l'attribuzione dei compensi finali aggiuntivi al personale dando conto dei criteri di quantificazione di cui al comma 1 e indicando l'esistenza di eventuali cause ostative all'erogazione del compenso nei confronti delle professoresse e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori coinvolte/i nel progetto.
- 4. Entro il termine di prescrizione dall'avvenuta liquidazione, l'Università può richiedere la restituzione di eventuali importi corrisposti e non dovuti, mediante trattenuta sulle competenze stipendiali mensili; su



richiesta dell'interessata o dell'interessato, l'Università può valutare la possibilità di una rateizzazione dell'importo da ripetere, stabilendone la misura e il periodo di frazionamento in ragione dell'entità della somma e delle motivazioni prodotte.

Art. 5 - Liquidazione dei compensi

- 1. Le premialità e i compensi sono assegnati nei limiti della consistenza del Fondo.
- 2. I compensi aggiuntivi effettivamente erogati nel corso dell'esercizio di competenza per le finalità di cui al presente Regolamento non possono essere superiori al 30 per cento del trattamento economico individuale calcolato su base annuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.
- 3. I compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa in vigore.

Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché i principi generali in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e delle università.
- 2. Possono essere erogati compensi aggiuntivi in riferimento a progetti europei/internazionali con data di avvio successiva al 22 aprile 2023 purché in essere alla data di emanazione del presente Regolamento.

Art. 7 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento emanato con Decreto Rettorale è pubblicato nel sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto Decreto all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.